

22. Il bilancio consolidato dei gruppi bancari

di Antonio Proto*

22.1. Introduzione

Il bilancio consolidato rappresenta il principale strumento di rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della banca, poiché una parte rilevante dell'attività bancaria è svolta da entità strutturate secondo il modello organizzativo del gruppo: con riferimento al mercato italiano, 139 banche su 287¹ appartengono a gruppi bancari² e i primi cinque gruppi per dimensione detengono una quota di attività pari al 62% per cento³.

Peraltro, il gruppo non è solo il modello prevalente per l'esercizio dell'attività bancaria, ma costituisce anche l'opzione organizzativa per il perseguimento di strategie di crescita dimensionale e di ampliamento dell'operatività della banca ad altri settori finanziari, ed in particolare a quello assicurativo. Il modello del gruppo diventa così lo strumento per realizzare processi di concentrazione e di diversificazione produttiva⁴ il cui risultato è la formazione di grandi banche diversificate, alcune delle quali, per la significatività dell'attività assicurativa svolta, assumono la configurazione di conglomerati finanziari⁵.

* Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Management.

¹ Escluse le banche di credito cooperativo.

² Il gruppo bancario è un gruppo composto da una capogruppo e dalle banche e società finanziarie e strumentali controllate (art. 60 del Testo unico bancario – T.u.b.). Appartengono alle società finanziarie gli intermediari finanziari non bancari, escluse le imprese di assicurazione, mentre sono strumentali le società che svolgono attività ausiliarie dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici (art. 59).

³ Banca d'Italia, *Relazione annuale - Appendice*, Roma, 2015, tavv. a13.1, a13.22.

⁴ Si vedano Bottiglia Roberto, *I grandi gruppi bancari: formazione, sviluppo e crisi*, Milano, Giuffrè, 2009, cap. 5; Mottura Paolo, *Banche. Strategie, organizzazione, concentrazioni*, Milano, Egea, 2011, cap. 7.

⁵ Tre dei sette conglomerati finanziari italiani identificati dalle autorità di vigilanza competenti (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS) sono gruppi bancari operanti anche nel settore assicurativo (Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit).

Al di là dell'attività svolta, ciò che rende rilevante l'informazione del bilancio consolidato è che tali gruppi, anche per rispettare la regolamentazione prudenziale⁶, si configurano come gruppi aziendali o strategici⁷ che perseguono un disegno imprenditoriale unitario: pertanto il bilancio consolidato è il bilancio d'esercizio dell'impresa banca organizzata secondo il modello del gruppo. Il bilancio consolidato diventa allora il perno del sistema informativo di gruppo, che comprende i bilanci individuali delle imprese del gruppo, gli eventuali bilanci sub-consolidati (in presenza di sub-holding che dirigono e coordinano controllate operanti in specifiche aree di attività o geografiche), l'informativa di settore e altre informazioni rilevanti anche a fini di vigilanza, come quelle sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi.

La capogruppo di un gruppo bancario deve redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (art. 3 del D.lgs. n. 38/2005). Tale obbligo riguarda anche altri intermediari che controllano un gruppo bancario, ma che non possono essere qualificati come capogruppo⁸ (art. 38, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 136/2015)⁹.

I principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio consolidato sono¹⁰:

⁶ La capogruppo svolge l'attività di direzione e coordinamento anche per garantire che le controllate eseguano le istruzioni di vigilanza emanate nell'interesse della stabilità del gruppo (art. 61, comma 4, del T.u.b.).

⁷ Si veda Lai Alessandro, *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Rinaldi Luigi (a cura di), *Bilancio consolidato*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.

⁸ La capogruppo di un gruppo bancario può essere una banca, una società finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia (art. 61, comma 1, del T.u.b.). Le società di partecipazione finanziaria mista sono le imprese, non regolamentate, capogruppo di un conglomerato finanziario.

⁹ Il decreto, che disciplina anche i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 40), prevale sulle prescrizioni generali dei principi contabili internazionali (IFRS 10, par. 4) poiché recepisce norme comunitarie che stabiliscono i soggetti obbligati ed esonerati dalla redazione del bilancio consolidato. Così si è espressa la Commissione Europea in una comunicazione del novembre 2003 (p. 7), contenente osservazioni su alcuni articoli del regolamento CE n. 1602/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.


¹⁰ Tali principi sono stati omologati con il regolamento UE n. 1254/2012. I principi IFRS 10 e 12 sono stati successivamente modificati per imporre alle entità d'investimento di non consolidare le controllate, ma di valutarle al *fair value* rilevato a conto economico e di fornire informazioni specifiche su di esse; tali modifiche sono state recepite con il regolamento UE n. 1174/2013. Il principio IFRS 11 è stato rivisto con riferimento alla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono una attività aziendale, prevedendo l'applicazione dei principi per la contabilizzazione

- IFRS 10 – *Bilancio consolidato*;
- IFRS 11 – *Accordi a controllo congiunto*;
- IFRS 12 – *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*;
- IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate e joint venture*.

22.2. La determinazione dell'area di consolidamento

La determinazione dell'area di consolidamento rappresenta la prima fase del processo di redazione del bilancio consolidato (Figura 22.1) poiché consente di individuare i bilanci delle imprese da consolidare. Una volta verificata l'omogeneità dei bilanci individuali, si può procedere alla predisposizione del bilancio aggregato, per giungere infine al bilancio consolidato attraverso l'eliminazione delle operazioni infragruppo e il consolidamento delle partecipazioni di controllo.

Figura 22.1 – Il processo di redazione del bilancio consolidato




Secondo i principi contabili internazionali il gruppo comprende la capogruppo e le controllate (IFRS 10, appendice A): l'area di consolidamento

delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazioni contenute nell'IFRS 11, comprese le informazioni richieste in tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali; tale revisione è stata recepita con il regolamento UE n. 2273/2015.

include quindi tutte le controllate, a prescindere dall'attività svolta e dall'appartenenza a gruppi rilevanti a fini di vigilanza, come il gruppo bancario. Ciò significa, per esempio, che le imprese di assicurazione controllate da una capogruppo di un gruppo bancario sono incluse nell'area di consolidamento nonostante l'attività svolta e pur non rientrando nel perimetro del gruppo bancario (Figura 22.2). Peraltro, l'area di consolidamento basata sulla verifica delle relazioni di controllo è un'area *teorica*, che può non coincidere con l'area di consolidamento *effettiva*, determinata al netto delle controllate che *possono* essere escluse.

Figura 22.2 – L'area di consolidamento



Per determinare l'area di consolidamento teorica è necessario accertare in quali circostanze sussiste una relazione di controllo, mentre per giungere all'area di consolidamento effettiva devono essere individuate le eventuali deroghe all'obbligo di inclusione di tutte le controllate.

Secondo i principi contabili internazionali (IFRS 10, par. 6, 7) un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto ai rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal rapporto con l'entità e può incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su di essa. Perché si realizzi il controllo è quindi necessario verificare la sussistenza di tre requisiti:

- potere¹¹ dell'investitore sull'entità oggetto di investimento;

¹¹ Il potere consiste nell'esistenza di validi diritti che conferiscono la capacità attuale di dirigere le *attività rilevanti*, cioè le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità (IFRS 10, par. 10). Si veda Calandrini Carlo, *L'IFRS 10 Consolidated Financial Statement: fu vera gloria?*, Bancaria, n. 1, 2013.

- esposizione dell'investitore ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità;
- possibilità di esercitare tale potere per incidere sui rendimenti dell'entità.

La nozione di controllo adottata dai principi contabili internazionali è di tipo sostanziale (esposizione a rendimenti variabili della controllata e potere di incidere su tali rendimenti), poiché prescinde dall'esistenza di rapporti partecipativi, e non coincide con quella utilizzata per definire il perimetro del gruppo bancario¹².

Per accertare l'esistenza del controllo l'investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze e verificare se il controllo sussiste ancora qualora i fatti e le circostanze indichino una variazione di uno o più dei requisiti previsti (IFRS 10, par. 8). A tale scopo assumono rilevanza, per una corretta identificazione delle relazioni di controllo, le indicazioni e gli esempi contenuti nell'Appendice B¹³. In particolare, sono riportati:

¹² Secondo il T.u.b. (art. 23) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile (disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali) e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Salvo prova contraria, il controllo si presume nella forma dell'influenza dominante nelle seguenti situazioni:

- esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza o dispone della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria (artt. 2364 e 2364-*bis* del codice civile);
- possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

¹³ Si vedano Mazars, *Key points on IFRS 10 "Consolidated Financial Statements" in 40 questions and answers*, July 2012, pp. 10 ss.; Mezzabotta Claudia, *IFRS 10: un nuovo principio per il bilancio consolidato*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2012, pp. 692 ss.

- i diritti che, oltre a quelli di voto, possono attribuire potere all'investitore (par. B15);
- alcuni elementi utili per attestare che i diritti di cui l'investitore dispone sono sufficienti ad attribuirgli il potere (par. B18) e i rapporti particolari che possono indicare l'esistenza di un potere sulla partecipata (par. B19);
- le diverse situazioni in cui i diritti di voto (effettivi e potenziali) possono attribuire il potere sulla partecipata, con l'esplicito riconoscimento delle situazioni di *controllo di diritto* (maggioranza dei diritti di voto – par. B35) e *controllo di fatto* (diritti sufficienti per condurre unilateralmente le attività rilevanti della partecipata – parr. B38-B50)¹⁴.

Per quanto riguarda l'area di consolidamento effettiva, i principi contabili internazionali non prevedono esclusioni facoltative, ma solo l'esclusione obbligatoria in caso di perdita del controllo (IFRS 10, par. 25). Pur detenendo la maggioranza dei diritti di voto, la capogruppo può perdere il controllo se le attività rilevanti della partecipata sono soggette alla conduzione di un governo centrale, di un tribunale, di un amministratore, di un curatore fallimentare, un liquidatore o un organo di vigilanza (IFRS 10, par. B37). La perdita del controllo può anche essere programmata, qualora la capogruppo abbia deciso di procedere alla cessione della controllata; in questo caso (*controllo temporaneo*) non è prevista l'esclusione dal consolidamento, ma specifiche modalità di classificazione e valutazione nel bilancio consolidato¹⁵.

Sotto il profilo operativo due sono le situazioni che meritano di essere approfondite poiché possono incidere sull'area di consolidamento effettiva:

- il trattamento delle controllate non rilevanti;
- il trattamento delle controllate soggette a liquidazione volontaria.

¹⁴ Un investitore, anche in assenza della maggioranza dei diritti di voto, può avere il potere attraverso: un accordo contrattuale con altri titolari di diritti di voto; diritti derivanti da altri accordi contrattuali; i diritti di voto dell'investitore; diritti di voto potenziali; una combinazione delle situazioni precedenti.

¹⁵ Le attività e le passività delle controllate temporanee sono rilevate separatamente come attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate (voce 150 dell'attivo e 90 del passivo) e valutate al minore tra valore contabile e *fair value* al netto dei costi di vendita (IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, parr. 6 ss.).

La facoltà di escludere le controllate non rilevanti, prevista dalla normativa italiana (art. 26, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 136/2015), può ridurre il valore informativo del bilancio consolidato, tanto da essere vietata se l'insieme delle esclusioni compromette la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo; si presta inoltre a un utilizzo soggettivo in mancanza di parametri quantitativi che consentano di definire i casi di non rilevanza¹⁶. Nonostante ciò questo criterio viene talvolta adottato richiamando il principio secondo cui le informazioni devono essere fornite solo se rilevanti (IAS 1 – *Presentazione del bilancio*, par. 31). In questi casi è comunque opportuno fornire nella nota integrativa un'adeguata informativa sulle controllate escluse e sui criteri di esclusione.

L'esclusione dall'area di consolidamento delle controllate soggette a liquidazione volontaria¹⁷ può essere motivata dal fatto che il loro bilancio non è redatto in base all'ipotesi che l'impresa sia in funzionamento (*going concern*) (IAS 1, par. 23); in particolare, le attività sono rilevate al valore di presunto realizzo nell'ottica di un loro smobilizzo. Ciò non consente di redigere il bilancio consolidato utilizzando principi contabili uniformi (IFRS 10, par. 19) e comporta la necessità di apportare rettifiche ai bilanci di tali controllate (par. B87), che però comprometterebbero la rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale (IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*, par. 10). Pertanto, le controllate soggette a liquidazione volontaria possono non essere consolidate, inserendo nella nota integrativa l'informazione sulla loro esclusione¹⁸.

22.3. *La verifica dell'omogeneità dei bilanci individuali*

La predisposizione del bilancio aggregato si basa sull'omogeneità dei dati contenuti nei bilanci individuali. In particolare, si tratta di verificare:

- a) l'omogeneità temporale;

¹⁶ Per coerenza con le norme di vigilanza prudenziale possono essere adottati i limiti quantitativi indicati nel regolamento UE n. 375/2013 (art. 19), che consentono di escludere dal consolidamento le imprese il cui totale di bilancio risulta inferiore al più basso dei seguenti importi: 10 milioni di euro; 1 per cento del totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio della capogruppo.

¹⁷ In caso di procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa, l'esclusione dall'area di consolidamento è obbligatoria a causa della perdita del controllo.

¹⁸ Si veda ABI, *Bilancio consolidato e trattamento delle partecipazioni nel bilancio individuale*, Documento IAS ABI n. 27, Roma, Bancaria Editrice, 2006, pp. 11 ss.

- b) l'omogeneità formale e sostanziale;
- c) l'omogeneità valutaria.

a) L'omogeneità temporale richiede che i bilanci della capogruppo e delle controllate abbiano la stessa data di riferimento; se la data di chiusura del bilancio di una controllata non coincide con quella della capogruppo, la controllata deve preparare un bilancio aggiuntivo alla stessa data, a meno che ciò non sia fattibile. In questo caso devono essere eseguite rettifiche per tenere conto degli effetti di operazioni o eventi significativi intervenuti tra la data di chiusura e la data di riferimento del bilancio consolidato. La differenza tra la data del bilancio della controllata e quella del bilancio consolidato non deve essere comunque superiore a tre mesi. Infine, la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere uguali di esercizio in esercizio (IFRS 10, parr. B92, B93).

b) L'omogeneità formale si realizza adottando in tutte le imprese del gruppo criteri di redazione che consentano di aggregare i dati dei bilanci individuali secondo gli schemi del bilancio consolidato predisposti dalla Banca d'Italia (Circolare n. 262/2005 – ristampa integrale del 15 dicembre 2015, cap. 3). Per quanto riguarda l'omogeneità sostanziale, i bilanci consolidati devono essere redatti utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti analoghi in circostanze simili; se un'impresa del gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato¹⁹, devono essere apportate le opportune rettifiche al suo bilancio al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo (IFRS 10, parr. 19, B87).

Tali verifiche, peraltro, non sono sempre necessarie poiché la capogruppo è in grado di imporre alle controllate l'adozione di procedure comuni in merito alla data di chiusura dell'esercizio e ai principi di redazione e di valutazione da utilizzare; eventuali disomogeneità si possono verificare in presenza di controllate incluse per la prima volta nell'area di consolidamento.

c) Poiché il bilancio consolidato deve essere redatto in euro (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 38/2005) l'omogeneità valutaria richiede la conversione dei bilanci individuali non espressi in tale valuta. I principi contabili inter-

¹⁹ Si consideri, per esempio, la valutazione al costo di una partecipazione in un'impresa collegata nel bilancio di una controllata, che deve essere valutata al patrimonio netto nel bilancio consolidato.

nazionali (IAS 21 – *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*, parr. 39-41) stabiliscono che:

- le voci dello stato patrimoniale, ad eccezione del risultato economico dell'esercizio, devono essere convertite al tasso di chiusura, pari al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio;
- le voci del conto economico devono essere convertite ai tassi di cambio in essere alle date delle operazioni o, per motivi pratici, a un cambio che li approssima, come il cambio medio di periodo;
- le differenze di cambio derivanti dall'utilizzo di cambi diversi per la conversione dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere rilevate fra le poste del patrimonio netto, con attribuzione ai terzi della quota di pertinenza.

La Tabella 22.1 illustra un esempio di conversione di un bilancio non espresso in euro con rilevazione delle differenze di cambio.

Tabella 22.1 – Conversione di un bilancio non espresso in euro

La banca X, controllata al 100 per cento, redige il bilancio individuale in \$; i tassi di cambio per la conversione in € sono:			
<ul style="list-style-type: none"> • cambio medio dell'esercizio: 1\$ = 0,90€; • cambio di chiusura: 1\$ = 0,95€. 			
Di seguito si riporta la conversione in € del bilancio della controllata:			
	(\$)	Cambio	(€)
Attivo	200	0,95	190,00
Passivo	170	0,95	161,50
Patrimonio netto iniziale	25	0,95	23,75
Utile d'esercizio	5		4,50
<i>Differenze di cambio</i>	-		0,25
Passivo e patrimonio netto	200		190,00
Ricavi	100	0,90	90,00
Costi	95	0,90	85,50
Utile d'esercizio	5		4,50
Nel bilancio consolidato le differenze di cambio sono rilevate nelle riserve da valutazione (voce 140 del passivo).			

22.4. *L'eliminazione delle operazioni infragruppo*

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità (IFRS 10, Appendice A) e deve quindi riportare solo i valori relativi alle operazioni avvenute con terze economie, cioè con soggetti non appartenenti al gruppo. È allora necessario eliminare i valori derivanti dalle operazioni avvenute fra le imprese incluse nel consolidamento, distinguendo fra:

- costi e ricavi e attività e passività infragruppo, la cui eliminazione non influisce sul risultato economico e sul patrimonio consolidati;
- utili e perdite infragruppo, la cui eliminazione influisce sul risultato economico e sul patrimonio consolidati e comporta la rilevazione delle imposte differite.

I principi contabili internazionali precisano che (IFRS 10, par. B86 c):

- l'eliminazione delle operazioni infragruppo è integrale, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- se una perdita infragruppo è indicativa di una perdita di valore, questa non deve essere eliminata, ma va rilevata nel bilancio consolidato;
- le differenze temporanee (imposte differite) derivanti dall'eliminazione di utili e perdite infragruppo devono essere rilevate applicando quanto prescritto dal principio IAS 12 – *Imposte sul reddito*.

L'eliminazione di costi e ricavi e attività e passività infragruppo comporta una serie di rettifiche al bilancio aggregato. Per esempio, un finanziamento concesso dalla capogruppo a una controllata determina una rettifica delle attività e delle passività aggregate per eliminare il credito e il debito infragruppo, e una rettifica dei costi e dei ricavi aggregati per eliminare gli interessi passivi e attivi (Tabella 22.2). Tali rettifiche non comportano particolari problemi se le operazioni infragruppo sono rilevate da entrambe le imprese del gruppo e per importi equivalenti, altrimenti è necessario effettuare una preliminare riconciliazione dei saldi contabili.

Tabella 22.2 – Eliminazione di un’operazione di finanziamento infragruppo

La capogruppo ha concesso un finanziamento di 100 a una controllata; gli interessi annui sono pari a 5. L’eliminazione del finanziamento infragruppo comporta le seguenti rettifiche al bilancio aggregato:		
	Voci	Rettifiche
Crediti verso banche	60 dell’attivo	-100
Debiti verso banche	10 del passivo	-100
Interessi attivi	10 del conto ec.	-5
Interessi passivi	20 del conto ec.	-5

Una situazione particolare si verifica quando l’operazione rappresenta un ricavo per una delle due imprese e un investimento per l’altra. Si ipotizzi, per esempio, che un’impresa strumentale appartenente a un gruppo bancario, operante nel settore dei servizi informatici, venda alla capogruppo un software gestionale; mentre l’impresa strumentale contabilizza l’operazione fra i ricavi, la capogruppo registra una nuova attività immateriale. In questo caso l’operazione non deve essere eliminata, poiché ha determinato un aumento delle attività del gruppo, da trattare nel bilancio consolidato come una “costruzione in economia”; l’attività immateriale acquistata dalla capogruppo deve essere mantenuta nell’attivo consolidato, mentre i ricavi dell’impresa strumentale devono essere riclassificati come rettifica del costo sostenuto per l’investimento “interno” e rilevati negli altri proventi di gestione (voce 220 del conto economico consolidato).

L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si presenta più complessa poiché, come detto, è necessario rilevare gli effetti fiscali che tale eliminazione comporta. A tale proposito, si consideri l’esempio riportato nella Tabella 22.3.

Tabella 22.3 – Eliminazione dell'utile infragruppo

<p>La capogruppo ha venduto un immobile a una controllata al prezzo di 400. L'immobile ha un valore netto contabile di 300 e un'aliquota di ammortamento del 10%; l'aliquota fiscale è pari a 50%. L'eliminazione dell'utile infragruppo comporta le seguenti rettifiche al bilancio aggregato:</p> <p>1) eliminazione dell'utile infragruppo con ripristino del valore dell'immobile prima della vendita e rilevazione degli effetti fiscali (minori imposte di competenza dell'esercizio e maggiori imposte anticipate);</p> <p>2) ripristino del valore degli ammortamenti, calcolati sul valore dell'immobile prima della vendita, e rilevazione degli effetti fiscali (maggiori imposte di competenza dell'esercizio e riduzione delle imposte anticipate).</p>			
	Voci	(1)	(2)
Attività materiali	120 dell'attivo	-100	+ 10
Attività fiscali anticipate	140b dell'attivo	+ 50	- 5
Utili da cessione di investimenti	270 del conto ec.	-100	
Rettifiche di valore su attività materiali	200 del conto ec.		-10
Imposte sul reddito dell'esercizio	290 del conto ec.	-50	+ 5

Anche i dividendi infragruppo devono essere eliminati per non contabilizzare due volte gli utili delle controllate, la prima al momento dell'attribuzione della quota di pertinenza della capogruppo (per competenza) e la seconda al momento della distribuzione (per cassa). Un esempio è indicato nella Tabella 22.4.

Tabella 22.4 – Eliminazione dei dividendi infragruppo

<p>La capogruppo ha incassato dividendi da una controllata totalitaria per 400. L'eliminazione dei dividendi infragruppo comporta le seguenti rettifiche al bilancio aggregato:</p>		
	Voci	Rettifiche
Dividendi e proventi simili	70 del conto ec.	-400
Riserve	170 del passivo	+400

22.5. Il consolidamento delle partecipazioni di controllo

Secondo i principi contabili internazionali le imprese controllate devono essere consolidate con il *metodo integrale*. Tale metodo comporta (IFRS 10, parr. B86, 22):

- l'aggregazione dei bilanci della capogruppo e delle controllate attraverso la somma dei corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi²⁰;
- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni di controllo a fronte delle corrispondenti quote del patrimonio netto delle controllate e la rilevazione delle eventuali differenze di consolidamento positive o negative;
- la rilevazione, in presenza di partecipazioni non totalitarie, degli interessi delle minoranze.

Le differenze di consolidamento sono determinate applicando il *metodo dell'acquisizione* (IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*, par. 4). Tale metodo comporta la rilevazione, alla data di acquisizione del controllo, delle attività identificabili, delle passività assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza nella controllata. Per misurare il patrimonio netto della controllata a valori correnti le attività e le passività rilevate devono essere valutate al *fair value* calcolato alla data di acquisizione, mentre le eventuali partecipazioni di minoranza possono essere valutate al *fair value*²¹ oppure in proporzione alle attività nette identificabili della controllata (IFRS 3, parr. 18, 19).

Le differenze di consolidamento sono calcolate come differenza fra (IFRS 3, par. 32):

- la somma del corrispettivo pagato per la partecipazione di controllo, del valore delle partecipazioni di minoranza e del valore delle partecipazioni nella controllata già possedute²²;

²⁰ I ricavi e i costi delle controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione e fino alla data della perdita del controllo (IFRS 10, par. B88).

²¹ Tale valutazione può avvenire sulla base dei prezzi di mercato attivo per azioni non detenute dall'acquirente o, in mancanza, mediante altre tecniche. Il *fair value* delle partecipazioni di minoranza può non essere proporzionale al valore della partecipazione di controllo a causa di un premio di controllo pagato dalla capogruppo o di uno sconto per mancanza di controllo applicato alla partecipazione di minoranza (IFRS 3, parr. B44, B45).

²² Tale valore deve essere determinato se l'acquisizione del controllo è avvenuta in più fasi (IFRS 3, parr. 41, 42). Per alcuni esempi di applicazione del metodo dell'acquisizione nelle *step acquisitions* si veda Deloitte Touche Tohmatsu, *Business combinations and changes in ownership interests – A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27*, London, 2008, cap. 12.

- il valore netto delle attività acquisite e delle passività assunte della controllata.

Se la differenza è positiva deve essere classificata come avviamento²³, da rilevare nello stato patrimoniale consolidato (voce 130 dell'attivo) e sottoporre annualmente a *impairment test* con eventuale rettifica di valore (voce 260 del conto economico consolidato) secondo quanto prescritto dallo IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività*.

Se la differenza è negativa è necessario verificare nuovamente se sono state identificate correttamente tutte le attività e le passività della controllata e rilevare qualsiasi ulteriore attività o passività. Se rimane ancora una differenza si tratta di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, da rilevare nel conto economico consolidato (IFRS 3, parr. 34, 36); nella nota integrativa devono essere indicati l'ammontare dell'utile, la voce di conto economico in cui è rilevato e i motivi che l'hanno determinato (IFRS 3, par. B64).

Gli interessi delle minoranze devono essere classificati come voce del patrimonio netto e presentati separatamente dal patrimonio netto della capogruppo (IFRS 10, par. 22). Tali interessi sono calcolati sommando le quote di pertinenza di terzi:


- del patrimonio netto a valori correnti della controllata;
- dell'avviamento, qualora le partecipazioni di minoranza siano valutate al *fair value*;
- del risultato d'esercizio della controllata, tenendo presente che l'eventuale perdita deve essere attribuita alle minoranze anche se ciò determina un saldo negativo; se gli azionisti di minoranza detengono azioni privilegiate cumulative classificate come patrimonio netto, la capogruppo deve calcolare la quota di pertinenza del risultato d'esercizio al netto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati anche se la loro distribuzione non è stata deliberata (IFRS 10, parr. B94, B95).

Per determinare le quote di pertinenza di terzi è necessario misurare gli *equity ratios*, che rappresentano la quota di capitale della controllata di cui

²³ L'avviamento è un'attività che rappresenta i futuri benefici economici risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente (IFRS 3, Appendice A). Va rilevato che i principi contabili internazionali non considerano l'ipotesi di differenza positiva non attribuibile ad avviamento ("cattivo affare") che, secondo i principi italiani, deve essere imputata a conto economico o portata in detrazione dell'eventuale riserva di consolidamento. Si veda OIC – Organismo Italiano di Contabilità, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, Principio n. 17, agosto 2014, par. 70.

dispone direttamente e/o indirettamente la capogruppo, e quindi l'interesse della capogruppo rispetto alle minoranze della controllata e del gruppo²⁴ (Figura 22.3). Gli *equity ratios* devono essere calcolati per predisporre il bilancio consolidato di un gruppo in cui vi sono partecipazioni di controllo indirette e si intende procedere ad un consolidamento unico e non per gradi, attraverso la redazione di più bilanci sub-consolidati da parte delle controllanti intermedie per poi comporre il bilancio consolidato finale²⁵.

Figura 22.3 – Misurazione degli *equity ratios*



Equity ratio della capogruppo in B: $(0,9 \times 0,7) + 0,3 = 93\%$

Quota di pertinenza di terzi: $100 - 93 = 7\%$

Equity ratio della capogruppo in C: $0,93 \times 0,8 = 74,4\%$

Quota di pertinenza di terzi: $100 - 74,4 = 25,6\%$

²⁴ L'*equity ratio* coincide con il tasso di partecipazione in assenza di partecipazioni indirette o se le partecipazioni nelle controllate intermedie sono totalitarie; se nelle controllate intermedie vi sono partecipazioni di minoranza esterne al gruppo, l'*equity ratio* è minore del tasso di partecipazione e la differenza misura la quota del capitale della controllata finale di pertinenza delle minoranze delle controllate intermedie.

²⁵ Si veda Tettamanzi Patrizia, *Bilancio consolidato*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 188 ss.

Nella Tabella 22.5 è riportato un esempio di applicazione dei principi contabili internazionali per il calcolo delle differenze di consolidamento, in cui vengono utilizzati i due metodi previsti per la valutazione delle partecipazioni di minoranza. Si osservi come, valutando la partecipazione di minoranza al *fair value* (b), venga calcolato l'avviamento totale (*full goodwill*) con attribuzione della quota di pertinenza delle minoranze al patrimonio netto di terzi. Ne consegue una diversa quantificazione dell'avviamento e del patrimonio di pertinenza di terzi, con un aumento dell'attivo e del patrimonio netto consolidati, che influisce sulla misurazione della redditività dell'attivo e del capitale netto del gruppo.

Tabella 22.5 – Consolidamento di una controllata

La capogruppo acquista per 100 una partecipazione dell'80 per cento nel capitale della banca X il cui patrimonio netto contabile è pari a 100; il *fair value* delle attività della banca X è superiore al valore contabile per 10. Ipotizzando un'aliquota fiscale del 50%, il patrimonio netto a valori correnti della controllata calcolato al netto degli effetti fiscali differiti è $100 + (10 \times 0,5) = 105$.

a) Consolidamento integrale con valutazione della partecipazione di minoranza in proporzione alle attività nette identificabili della controllata:		
Avviamento:	$100 + (105 \times 0,2) - 105$	16
Patrimonio netto di pertinenza di terzi:	$105 \times 0,2$	21
Rettifiche al bilancio aggregato:		
Incremento di valore delle attività		+10
Rilevazione dell'avviamento		+16
Eliminazione del valore della partecipazione di controllo		-100
Rettifiche dell'attivo		-74
Eliminazione del patrimonio netto della controllata		-100
Rilevazione della quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi		+21
Rilevazione delle passività fiscali differite (50% di 10)		+5
Rettifiche del passivo e del patrimonio netto		-74
b) Consolidamento integrale con valutazione della partecipazione di minoranza al <i>fair value</i> :		
<i>Fair value</i> della partecipazione di minoranza		25
Avviamento (<i>full goodwill</i>):	$100 + 25 - 105$	20
Avviamento di pertinenza di terzi:	$20 \times 0,2$	4
Patrimonio netto di pertinenza di terzi:	$(105 \times 0,2) + 4$	25
Rettifiche al bilancio aggregato:		
Incremento di valore delle attività		+10
Rilevazione dell'avviamento		+20
Eliminazione del valore della partecipazione di controllo		-100
Rettifiche dell'attivo		-70
Eliminazione del patrimonio netto della controllata		-100
Rilevazione della quota di patrimonio netto di pertinenza di terzi		+25
Rilevazione delle passività fiscali differite		+5
Rettifiche del passivo e del patrimonio netto		-70

22.6. La valutazione delle altre partecipazioni

La capogruppo può detenere, oltre alle partecipazioni di controllo:

- a) partecipazioni in imprese controllate congiuntamente (*joint venture*);
- b) partecipazioni in imprese collegate;
- c) altre partecipazioni non riconducibili alle precedenti categorie.

a) Secondo i principi contabili internazionali (IFRS 11, parr. 6, 7) il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo (*joint operation* o *joint venture*)²⁶ che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Come per la nozione di controllo, anche quella di controllo congiunto è di tipo sostanziale, perché si basa sulla sua condivisione a prescindere dall'esistenza di partecipazioni paritetiche.

Per quanto riguarda la valutazione delle *joint venture*, la capogruppo deve rilevare tale accordo come una partecipazione e contabilizzarla applicando il metodo del patrimonio netto in conformità al principio IAS 28 (IFRS 11, par. 24).

b) Per i principi contabili internazionali (IAS 28, par. 3) è collegata un'entità in cui la partecipante esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole, cioè il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto, si presume in caso di possesso, diretto o indiretto, di almeno il 20 per cento dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario; se la partecipazione è inferiore al 20 per cento si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un'altra partecipante che possiede la maggioranza assoluta o relativa non preclude l'esistenza dell'influenza notevole (IAS 28, par. 5).

Per verificare l'esistenza dell'influenza notevole si tiene conto, come per il controllo, di eventuali diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili (IAS 28, par. 7). L'influenza notevole è solitamente

²⁶ Nelle *joint operation* le parti che detengono il controllo (*gestori congiunti*) hanno diritti sulle attività e sulle obbligazioni per le passività relative all'accordo; nelle *joint venture* le parti che detengono il controllo (*joint venturer*) hanno diritti sulle attività nette dell'accordo (IFRS 11, parr. 15, 16).

te segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze (IAS 28, par. 6):

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28, par. 16)²⁷. Tale metodo è un criterio di valutazione che, mantenendo il valore della partecipazione nel bilancio consolidato, lo rettifica per tenere conto delle variazioni del patrimonio netto della partecipata; è anche definito *consolidamento sintetico* poiché produce gli stessi effetti del consolidamento integrale, ma limitatamente al patrimonio netto e al risultato economico consolidati.

Con il metodo del patrimonio netto la partecipazione è inizialmente rilevata al costo; tale valore è poi rettificato per rilevare la quota di pertinenza della partecipante del risultato economico realizzato dalla partecipata. Tale quota deve essere anche rilevata nel conto economico consolidato, mentre i dividendi distribuiti riducono il valore contabile della partecipazione. Ulteriori rettifiche del valore della partecipazione possono derivare dalla rideeterminazione del valore delle immobilizzazioni e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera (IAS 28, par. 10).

L'applicazione del metodo del patrimonio netto è simile a quella del consolidamento integrale (IAS 28, parr. 26 ss.). In particolare, si procede all'eliminazione proporzionale (per la quota di pertinenza) degli utili e delle perdite derivanti da operazioni fra partecipante e partecipata e alla rilevazione, alla data di acquisizione della partecipazione, delle differenze fra costo della partecipazione e quota di pertinenza del patrimonio netto a valori correnti della partecipata. L'eventuale avviamento resta incluso nel valore contabile della partecipazione e non può essere ammortizzato, mentre un'eccedenza della quota di patrimonio netto rispetto al costo è esclusa dal

²⁷ Alle partecipazioni classificate come possedute per la vendita si applica il metodo previsto dall'IFRS 5 (minore tra valore contabile e *fair value* al netto dei costi di vendita) (IAS 28, par. 20).

valore contabile della partecipazione e deve essere rilevata come provento nel conto economico consolidato. Dopo l'acquisizione della partecipazione devono essere apportate le rettifiche alle quote degli utili o delle perdite di pertinenza della partecipante per contabilizzare l'eventuale ammortamento delle attività in base ai loro *fair value* alla data di acquisizione o le perdite di valore rilevate dalla collegata sull'avviamento o su altre attività.

L'applicazione del metodo del patrimonio netto richiede l'utilizzo del bilancio più recente della collegata; se la data di chiusura è diversa da quella del bilancio della partecipante, la collegata deve predisporre un bilancio alla stessa data, a meno che ciò non risulti fattibile. In quest'ultimo caso può essere utilizzato un bilancio a una data diversa, ma la differenza non può essere superiore a tre mesi e devono essere effettuate le necessarie rettifiche per tenere conto degli effetti di operazioni o fatti significativi intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante; la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere comunque le medesime di esercizio in esercizio.

Se una collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze simili, devono essere apportate le necessarie rettifiche per uniformare i principi contabili della collegata a quelli della partecipante.

Se la quota di pertinenza delle perdite di una collegata è pari o superiore al valore contabile della partecipazione, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. Una volta azzerato il valore della partecipazione, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della collegata. Se la collegata realizza utili la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di pertinenza solo dopo aver eguagliato la quota di perdite non rilevate.

Dopo aver utilizzato il metodo del patrimonio netto la partecipante deve applicare le disposizioni dello IAS 39 (*Strumenti finanziari – rilevazione e valutazione*) per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite di valore della partecipazione; in caso affermativo, l'intero valore della partecipazione, comprensivo dell'avviamento, deve essere sottoposto a *impairment test* (IAS 36), confrontando il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso²⁸ e il *fair value* al netto dei costi di vendita) con il suo valore contabile.

²⁸ Per determinare il valore d'uso si stima la quota di pertinenza del valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dalla collegata, compresi quelli relativi alle attività operative

La Tabella 22.6 presenta un esempio di applicazione del metodo del patrimonio netto nelle sue due fasi: analisi del costo della partecipazione e misurazione dell'avviamento; calcolo del valore della partecipazione in base alle variazioni del patrimonio netto della collegata. Il valore ottenuto è iscritto nello stato patrimoniale consolidato (voce 100 dell'attivo), sempreché non sia necessario sottoporlo a *impairment test* per accertare eventuali perdite di valore, mentre l'utile di pertinenza della capogruppo è rilevato negli utili delle partecipazioni (voce 240 del conto economico consolidato).

Tabella 22.6 – Valutazione di una partecipazione in un'impresa collegata

La capogruppo ha acquistato per 400 una partecipazione del 20 per cento nel capitale della banca X, il cui patrimonio netto contabile è pari a 1000; il <i>fair value</i> delle attività della banca X è superiore al valore contabile per 200. Durante l'esercizio la collegata ha distribuito dividendi per 5 e, a fine esercizio, registra un utile di 30. Si ipotizza un'aliquota di ammortamento del 10 per cento e un'aliquota fiscale del 50 per cento.		
Analisi del costo della partecipazione:		
Patrimonio netto a valori correnti della collegata al netto degli effetti fiscali:	$1000 + (200 \times 0,5)$	1100
Avviamento:	$400 - (1100 \times 0,2)$	180
Misurazione del valore della partecipazione:		
Costo della partecipazione:		400
Utile della collegata:	$30 \times 0,2$	+6
Ammortamento del maggior valore delle attività:	$200 \times 0,2 \times 0,1$	-4
Dividendi:	$5 \times 0,2$	-1
Valore della partecipazione:	$400 + 6 - 4 - 1$	401
Utile di pertinenza della capogruppo:	$6 - 4$	2

c) Le partecipazioni non di controllo, controllo congiunto e influenza notevole sono rilevate nel bilancio consolidato al *fair value* (IAS 39). A tale categoria appartengono anche le partecipazioni in entità di cui la capogruppo ha perso il controllo.

della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione dell'investimento, oppure il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione dell'investimento; se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

22.7. Gli schemi di bilancio

Gli schemi del bilancio consolidato sono predisposti dalla Banca d'Italia (Circolare n. 262/2005, appendice B) e replicano quelli del bilancio individuale, con alcune integrazioni per evidenziare gli interessi delle minoranze. Nello stato patrimoniale è inserito il patrimonio di pertinenza di terzi (voce 210 del passivo) mentre il conto economico riporta l'utile o la perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (voce 330); per entrambe le voci è prevista una sezione esplicativa nella nota integrativa (Parte B, sez. 16 del passivo; Parte C, sez. 22).

Per quanto riguarda le partecipazioni, quelle in entità controllate congiuntamente e collegate (valutate con il metodo del patrimonio netto) sono rilevate nella voce 100 dell'attivo (Partecipazioni), mentre le altre sono riportate nelle attività finanziarie detenute per la negoziazione e nelle attività finanziarie valutate al *fair value* (voci 20 e 30 dell'attivo)²⁹.

L'eventuale presenza nell'area di consolidamento di imprese di assicurazione comporta inoltre l'inserimento di alcune voci specifiche: riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce 110 dell'attivo), riserve tecniche (voce 130 del passivo), premi netti (voce 150 del conto economico), saldo degli altri proventi e oneri della gestione assicurativa (voce 160 del conto economico); tali voci sono illustrate nella nota integrativa (Parte A.2, 17; Parte B, sez. 11 dell'attivo, sez. 13 del passivo; Parte C, sezz. 9, 10).

Anche il prospetto della redditività complessiva (voce 160) e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto riportano gli interessi delle minoranze, mentre nel rendiconto finanziario sono rilevati distintamente i flussi derivanti dall'attività assicurativa (premi, altri proventi e oneri).

La nota integrativa consolidata assume rilevanza:

- a) sotto il profilo contabile, per comprendere le diverse fasi del processo di redazione del bilancio consolidato;
- b) sotto il profilo gestionale, per analizzare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo nelle sue diverse aree di attività;
- c) sotto il profilo regolamentare, per verificare la coerenza del gruppo rispetto alla vigilanza prudenziale in materia di controllo dei rischi e adeguatezza patrimoniale.

²⁹ Se destinate alla vendita sono indicate nelle attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 40 dell'attivo).

a) Nella sezione *Area e metodi di consolidamento* (Parte A.1, sez. 3) sono descritte le diverse fasi in cui si articola il processo di redazione del bilancio consolidato: determinazione dell'area di consolidamento, verifica dell'uniformità dei criteri di redazione e valutazione dei bilanci individuali, criteri di conversione dei bilanci in valuta, eliminazione delle operazioni in-fragruppo, metodi di consolidamento adottati.

Il contenuto della sezione (Quadro 22.1) si basa sulle informazioni che, secondo i principi contabili internazionali (IFRS 12), devono essere fornite in presenza di entità controllate, controllate congiuntamente e collegate. Peraltro, va ricordato che le informazioni da riportare nella nota integrativa sono quelle previste dai principi contabili internazionali, anche se non specificamente richieste dalla Banca d'Italia (Circolare n. 262/2005, cap. 1, par. 1).

Quadro 22.1 – Nota integrativa - *Area e metodi di consolidamento*

<p><i>Partecipazioni in società controllate in via esclusiva</i> (IFRS 12, par. 10) Per ogni controllata devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione e sede; • tipo di rapporto³⁰; • quote percentuali di capitale possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuna delle controllate; • percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra quelli effettivi e quelli potenziali (se diversa da quella di cui al punto precedente).
<p><i>Valutazioni e assunzioni significative per determinare l'area di consolidamento</i> (IFRS 12, par. 7, lettera a) Devono essere illustrate le valutazioni e le assunzioni significative adottate per stabilire l'esistenza del controllo e gli eventuali cambiamenti di tali valutazioni e assunzioni.</p>
<p><i>Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative</i> (IFRS 12, par. 12) Per ogni controllata devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessenze di terzi; • disponibilità di voti dei terzi;

³⁰ Sono previste le seguenti tipologie: maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; influenza dominante nell'assemblea ordinaria; accordi con altri soci; altre forme di controllo; direzione unitaria.

<ul style="list-style-type: none"> • dividendi distribuiti a terzi; • informazioni contabili.
<p><i>Restrizioni significative</i> (IFRS 12, par. 13) Devono essere indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le restrizioni significative (per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla capacità della capogruppo di accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo, quali: quelle che limitano la capacità della controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o altre attività ad (oppure da) altre entità nel gruppo; garanzie o altre disposizioni che possono limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrisposte, oppure i prestiti e le anticipazioni concessi o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo; • la natura e la misura in cui i diritti di protezione³¹ di partecipazioni di minoranza possono limitare significativamente la capacità della capogruppo di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività del gruppo (come quando una controllante è tenuta ad estinguere le passività di una controllata prima di estinguere le proprie passività, oppure è necessaria l'approvazione da parte dei possessori di partecipazioni di minoranza per accedere alle attività o estinguere le passività di una controllata); • i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passività a cui si applicano tali restrizioni.
<p><i>Altre informazioni</i> (IFRS 12, parr. 11, 3) Se il bilancio di una o più controllate utilizzato per la redazione del bilancio consolidato è riferito a una data o a un periodo diverso da quello del bilancio consolidato devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio; • motivo dell'utilizzo di una data o di un esercizio diverso. <p>Se le informazioni integrative richieste dai principi contabili internazionali non soddisfano l'obiettivo di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità e gli effetti di tali partecipazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della capogruppo, deve essere fornita qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a soddisfare tale obiettivo.</p>

³¹ Diritti concepiti per tutelare la partecipazione della parte che ne è titolare, senza attribuzione di poteri sull'entità cui si riferiscono tali diritti (IFRS 10, appendice A). Alcuni esempi di diritti di protezione sono riportati nel par. B28.

Nel Quadro 22.2 sono riportate le informazioni relative alle partecipazioni in società controllate congiuntamente e collegate (Parte B, sezione 10 dell'attivo). Anche in questo caso il riferimento normativo è il principio IFRS 12.

Quadro 22.2 – Nota integrativa - *Partecipazioni*

<p><i>Informazioni sui rapporti partecipativi</i> (IFRS 12, par. 21) Per ogni partecipata devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione, sede legale, sede operativa; • tipo di rapporto (controllo congiunto, influenza notevole); • impresa partecipante e quota di partecipazione; • disponibilità di voti.
<p><i>Partecipazioni significative</i> Per ogni partecipata devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valore di bilancio; • <i>fair value</i>; • dividendi percepiti; • informazioni contabili.
<p><i>Partecipazioni non significative</i> Per ogni partecipata devono essere indicate alcune informazioni contabili.</p>
<p><i>Partecipazioni - variazioni annue</i></p>
<p><i>Valutazioni e assunzioni significative per stabilire l'esistenza di controllo congiunto o influenza notevole</i> (IFRS 12, par. 7, lettere b, c)</p>
<p><i>Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto e sottoposte a influenza notevole</i> (IFRS 12, par. 23)</p>
<p><i>Restrizioni significative</i> (IFRS 12, par. 22)</p>
<p><i>Altre informazioni</i> (IFRS 12, par. 3)</p>

b) Il contributo delle diverse aree di attività in cui opera il gruppo è illustrato nella Parte L della nota integrativa (*Informativa di settore*), che deve essere compilata secondo quanto indicato dai principi contabili internazionali (IFRS 8 – *Settori operativi*); le disposizioni della Banca d'Italia, infatti, non contengono alcuna indicazione sul suo contenuto.

L'informativa di settore è importante perché le informazioni previste nella nota integrativa si riferiscono al gruppo nel suo complesso, se non diversamente specificato; solo se rilevante deve essere fornito il dettaglio distinguendo fra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese (Circolare n. 262/2005, cap. 3, par. 7). Inoltre, poiché tale informativa deve essere predisposta sulla base di rendicontazioni interne utilizzate dal management per assumere decisioni sull'allocazione delle risorse ai diversi settori e per l'analisi dei risultati (IFRS 8, par. 5), si realizza una correlazione fra dati economici e patrimoniali e struttura organizzativa del gruppo. Per quanto riguarda i gruppi bancari, l'informativa di settore rispecchia il modello divisionale generalmente adottato che, in relazione alla dimensione e all'ampiezza della diversificazione, si articola in *business unit* dedicate a specifiche aree di attività (*asset management, investment banking, ecc.*), segmenti di clientela (*retail, private, corporate*) e aree geografiche. Peraltro, nella definizione dei settori operativi è necessario applicare i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti dai principi contabili internazionali (Quadro 22.3).

Quadro 22.3 – Requisiti per la definizione dei settori operativi

Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative (IFRS 8, par. 13):


- ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite o i trasferimenti tra settori, pari almeno al 10 per cento dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;
- ammontare in valore assoluto del relativo utile o perdita pari almeno al 10 per cento del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: i) utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e ii) perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;
- attività pari almeno al 10 per cento delle attività complessive di tutti i settori operativi.

I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio.

Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi rappresenta meno del 75 per cento dei ricavi dell'entità, devono essere identificati ulteriori settori operativi come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano i criteri di cui al par. 13) fino a che almeno il 75 per cento dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa (IFRS 8, par. 15).

Il Quadro 22.4 riporta i settori operativi individuati dai principali gruppi bancari italiani per la predisposizione dell'informativa di settore nei bilanci consolidati 2014; due gruppi (Intesa Sanpaolo, Unicredit) presentano anche i dati disaggregati per area geografica, in considerazione della rilevanza dell'attività svolta all'estero.

Quadro 22.4 – Principali gruppi bancari italiani: settori operativi



c) Per quanto riguarda il controllo dei rischi e l'adeguatezza patrimoniale la nota integrativa consolidata prevede un'informativa analitica, che tiene conto dell'eventuale presenza di imprese di assicurazione controllate e della possibile appartenenza del gruppo a un conglomerato finanziario. In particolare, la Parte E (*Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura*) contiene due sezioni che illustrano i rischi riconducibili al gruppo bancario (Sez. 1 – *Rischi del gruppo bancario*), i rischi assicurativi (Sez. 2 – *Rischi delle imprese di assicurazione*) e gli altri rischi (Sez. 3 – *Rischi delle altre imprese*). Con riferimento all'adeguatezza patrimoniale, nella Parte F (*Informazioni sul patrimonio*) sono presenti tre sezioni relative al gruppo bancario (Sez. 2 – *I fondi propri e i coefficienti di vigilanza bancari*), alle imprese di assicurazione (Sez. 3 – *Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza assicurativi*) e al conglomerato finanziario (Sez. 4 – *L'adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario*).

22.8. L'analisi della redditività di gruppo e la leva azionaria

Il bilancio consolidato, opportunamente riclassificato, può essere analizzato mediante gli indicatori economico-finanziari generalmente utilizzati per il bilancio individuale³². Tali indicatori possono essere utilmente integrati dalla misurazione della leva azionaria e dall'esame dei suoi effetti sulla redditività del gruppo.

La leva azionaria è un indicatore che misura la capacità del gruppo di attrarre capitali di terzi, cioè investitori disposti ad assumere il ruolo di azionisti di minoranza nelle controllate. Sfruttando la leva azionaria è allora possibile massimizzare il capitale controllato a parità di capitale investito dalla capogruppo, attraverso la costruzione di un gruppo articolato in più livelli societari che permette il controllo delle imprese del gruppo con *equity ratios* decrescenti (si veda Figura 22.3). La leva azionaria, inoltre, consente di apprezzare un fenomeno tipico dei gruppi verticali come i gruppi bancari, cioè il computo multiplo del patrimonio (*double gearing*), che determina un aumento del volume di attività del gruppo, e di conseguenza dei rischi, senza un corrispondente incremento del capitale "reale", raccolto nel mercato e non creato contabilmente attraverso il reinvestimento a cascata dello stesso

³² Si veda Faccincani Lorenzo, *L'analisi del bilancio bancario. Problemi e metodi di valutazione degli equilibri gestionali*, in Rutigliano Michele (a cura di), *L'analisi del bilancio delle banche*, Milano, Egea, 2012.

capitale³³. Tale fenomeno è massimo in assenza di leva azionaria, quando le partecipazioni di controllo sono totalitarie (il patrimonio del gruppo coincide con il patrimonio della capogruppo), mentre diminuisce quanto maggiore è l'apporto di capitali di terzi (il patrimonio del gruppo è pari alla somma del patrimonio della capogruppo e degli interessi delle minoranze). Il *double gearing* è particolarmente rilevante nei gruppi bancari, che devono disporre di un patrimonio "reale" adeguato ai rischi assunti: per questo motivo le autorità di vigilanza prescrivono che il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali siano calcolati su base consolidata, allo scopo di annullare il computo multiplo del patrimonio³⁴.

Gli effetti della leva azionaria sulla redditività del gruppo possono essere analizzati utilizzando il seguente sistema di indicatori³⁵:

$$Rc / PNc = Rg / PNg \times PNg / PNc \times Rc / Rg$$

dove:

- Rc / PNc = redditività del capitale netto della capogruppo (ROEc);
- Rg / PNg = redditività del capitale netto del gruppo (ROEg);
- PNg / PNc = leva azionaria;
- Rc / Rg = incidenza del risultato economico della capogruppo sul risultato economico del gruppo.

La redditività della capogruppo è quindi funzione:

- della redditività del gruppo (ROEg), calcolata come rapporto fra risultato economico del gruppo (Rg), pari alla somma del risultato economico della capogruppo e del risultato economico di pertinenza di terzi, e patrimonio netto del gruppo (PNg), pari alla somma del patrimonio della capogruppo e del patrimonio di pertinenza di terzi;
- della leva azionaria, pari al rapporto fra patrimonio netto del gruppo (PNg) e patrimonio netto della capogruppo (PNc);

³³ Si veda Proto Antonio, *Redditività dei gruppi bancari e leva azionaria*, in Comana Mario e Brogi Marina (a cura di), *Banca, Sistemi e Modelli. Scritti in onore di Tancredi Bianchi*, Roma, Bancaria Editrice, 2009.

³⁴ Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, Basel, 2005, par. 20.

³⁵ Si veda Brunetti Giorgio, *L'analisi economico-finanziaria mediante bilancio consolidato di gruppo*, in Brunetti Giorgio, Coda Vittorio e Favotto Francesco, *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Milano, Etas, 1990.

- dell'incidenza del risultato economico della capogruppo (R_c) sul risultato economico del gruppo (R_g).

L'impatto della leva azionaria sulla redditività della capogruppo è tanto maggiore quanto più elevato è il "peso" degli azionisti di minoranza, cioè del patrimonio di terzi, per cui $P_{Ng} > P_{Nc}$ (leva > 1); è invece nullo quando le partecipazioni di controllo sono totalitarie, per cui $P_{Ng} = P_{Nc}$ (leva = 1). Peraltro, la redditività della capogruppo dipende anche dal rapporto fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo che, a differenza della leva azionaria, può risultare inferiore a uno, riducendo o annullando l'effetto moltiplicativo della leva azionaria.

Se $R_c / R_g = 1$ il risultato economico della capogruppo è uguale al risultato economico del gruppo: ciò si verifica quando le partecipazioni di controllo sono totalitarie, per cui la leva azionaria è nulla ($P_{Ng} / P_{Nc} = 1$) e la redditività della capogruppo coincide con la redditività del gruppo, oppure quando gli utili e le perdite di pertinenza di terzi si compensano; in questo caso l'impatto della leva azionaria è positivo e la redditività della capogruppo è maggiore della redditività del gruppo.

Se $R_c / R_g > 1$ il risultato economico della capogruppo è maggiore del risultato economico del gruppo: ciò avviene quando il gruppo produce utili nelle controllate totalitarie o con *equity ratios* elevati, mentre registra delle perdite nelle controllate con *equity ratios* minori, oppure quando tutte le controllate sono in perdita; in entrambi i casi all'effetto moltiplicativo della leva azionaria si aggiunge quello dell'incidenza del risultato economico della capogruppo sul risultato economico del gruppo. Tale risultato può dipendere da una strategia di gruppo finalizzata all'investimento nelle controllate più redditizie, oppure da una gestione dei rapporti infragruppo basata su un sistema di prezzi interni di trasferimento che favorisce la concentrazione degli utili presso la capogruppo o le controllate con gli *equity ratios* più elevati. Si tratta comunque di situazioni difficilmente riscontrabili nella realtà, poiché compromettono la capacità non solo di attrarre, ma anche di mantenere i capitali di terzi.

Se $R_c / R_g < 1$ il risultato economico di pertinenza della capogruppo è minore del risultato economico del gruppo: ciò si verifica quando il gruppo registra perdite nelle controllate totalitarie o con *equity ratios* elevati, mentre produce utili nelle società con *equity ratios* minori, oppure quando tutte le controllate sono in utile. Nel primo caso, l'incidenza del risultato economico della capogruppo sul risultato economico del gruppo annulla l'effetto della leva azionaria, per cui la redditività della capogruppo è inferiore alla redditività del gruppo; nel secondo caso l'effetto moltiplicativo della leva azionaria prevale sull'effetto riduttivo di R_c / R_g in relazione alla differenza

fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo. Se i due risultati sono molto simili il loro rapporto tende a uno, per cui la redditività della capogruppo è maggiore della redditività del gruppo; ciò si verifica quando gli utili sono concentrati nelle controllate totalitarie o con *equity ratios* elevati. Se invece la differenza è significativa, il rapporto fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo è minore di uno, per cui la redditività della capogruppo, a parità di leva azionaria, risulta inferiore alla redditività del gruppo; ciò avviene se gli utili sono concentrati nelle controllate con *equity ratios* minori.

La Tabella 22.7 riporta gli indicatori relativi ai principali gruppi bancari italiani e a cinque fra i maggiori gruppi europei, calcolati in base ai bilanci consolidati 2014.

Tabella 22.7 – Redditività e leva azionaria di alcuni gruppi bancari italiani ed europei

<i>Gruppo</i>	<i>ROEc</i>	<i>ROEg</i>	<i>Leva azionaria</i>	<i>Rc / Rg</i>
Banco Popolare	-24,69	-25,15	1,00	0,98
Intesa Sanpaolo	2,80	2,91	1,01	0,95
Monte dei Paschi di Siena	-89,57	-89,29	1,00	1,00
UBI Banca	-7,40	-6,79	1,06	1,03
Unicredit	4,06	4,52	1,07	0,84
BNP Paribas	4,40	4,72	1,05	0,89
Deutsche Bank	2,28	2,31	1,00	0,98
HSBC	7,19	7,35	1,05	0,93
ING	2,48	2,46	1,16	0,87
Santander	7,20	7,80	1,11	0,83

I dati evidenziano una leva azionaria molto bassa o nulla e un rapporto fra risultato economico della capogruppo e risultato economico del gruppo quasi sempre inferiore a uno, con un effetto limitato e nella maggior parte dei casi negativo sulla redditività della capogruppo. Tralasciando l'esame di *Rc / Rg*, che richiederebbe un'analisi della composizione dei singoli risultati economici consolidati, è possibile ragionare sulle cause e sulle conseguenze di una leva azionaria così bassa.

La costituzione di gruppi basati su rapporti partecipativi molto elevati o totalitari può essere motivata:

- dall'incapacità di attrarre capitali di terzi, sia per motivi di carattere organizzativo (elevato accentramento decisionale e operativo che riduce il "peso" delle minoranze), sia per motivi economici (scarsa redditività del business bancario-finanziario, abbinata a elevati livelli di rischio);
- dalla scelta di mantenere un forte controllo strategico del gruppo, evitando possibili conflitti di interesse con le minoranze; peraltro, tale scelta è compatibile anche con una strategia che considera il gruppo come modello temporaneo in cui le controllate sono destinate a essere incorporate nella capogruppo, tendendo così al modello della banca universale³⁶.

La principale conseguenza di tale situazione è l'accentuarsi del fenomeno del *double gearing*, che non agevola il rispetto dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, calcolati a livello consolidato, e costringe i gruppi bancari a perseguire i propri obiettivi di rafforzamento patrimoniale attraverso l'apporto degli azionisti di controllo piuttosto che ricorrendo al mercato. Inoltre, il limitato coinvolgimento di terzi non consente di utilizzare il gruppo come "modello aperto", capace non solo di attrarre capitali, ma anche di sviluppare relazioni con soggetti esterni in grado di fornire competenze e conoscenze non disponibili o producibili internamente.

Riferimenti bibliografici

ABI, *Bilancio consolidato e trattamento delle partecipazioni nel bilancio individuale*, Documento IAS ABI n. 27, Roma, Bancaria Editrice, 2006.

Banca d'Italia, *Relazione annuale*, Roma, 2015.

Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, Basel, 2005.

Bottiglia Roberto, *I grandi gruppi bancari: formazione, sviluppo e crisi*, Milano, Giuffrè, 2009.

Brunetti Giorgio, *L'analisi economico-finanziaria mediante bilancio consolidato di gruppo*, in Brunetti Giorgio, Coda Vittorio e Favotto Francesco, *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Milano, Etas, 1990.

Calandrini Carlo, *L'IFRS 10 Consolidated Financial Statement: fu vera gloria?*, Bancaria, n. 1, 2013.

³⁶ Si veda Mottura Paolo, *op. cit.*, pp. 323 ss.

- Deloitte Touche Tohmatsu, *Business combinations and changes in ownership interests – A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27*, London, 2008.
- Faccincani Lorenzo, *L'analisi del bilancio bancario. Problemi e metodi di valutazione degli equilibri gestionali*, in Rutigliano Michele (a cura di), *L'analisi del bilancio delle banche*, Milano, Egea, 2012.
- Lai Alessandro, *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Rinaldi Luigi (a cura di), *Bilancio consolidato*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.
- Mazars, *Key points on IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” in 40 questions and answers*, July 2012.
- Mezzabotta Claudia, *IFRS 10: un nuovo principio per il bilancio consolidato*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3, 2012.
- Mottura Paolo, *Banche. Strategie, organizzazione, concentrazioni*, Milano, Egea, 2011.
- OIC – Organismo Italiano di Contabilità, *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, Principio n. 17, agosto 2014.
- Proto Antonio, *Redditività dei gruppi bancari e leva azionaria*, in Comana Mario e Brogi Marina (a cura di), *Banca, Sistemi e Modelli. Scritti in onore di Tancredi Bianchi*, Roma, Bancaria Editrice, 2009.
- Tettamanzi Patrizia, *Bilancio consolidato*, Torino, Giappichelli, 2010.